

METODO MAFIOSO E C.D. MAFIA SILENTE NEI PIÙ RECENTI APPRODI GIURISPRUDENZIALI*

di Roberto Maria Sparagna

Con l'espressione mafia silente si intende una particolare manifestazione del metodo intimidatorio che caratterizza le organizzazioni mafiose. Queste ultime, oltre a porre in essere espliciti atti di violenza e minaccia, possono palesarsi anche attraverso condotte di intimidazione caratterizzate da messaggi intimidatori indiretti e larvati o, addirittura, in assenza di avvertimenti diretti. Tali associazioni, quando si manifestano con modalità silenziose, "si avvalgono" della fama criminale conseguita nel corso degli anni nei territori di origine e successivamente diffusa ed esportata in altre zone del territorio nazionale ed anche oltre i confini nazionali.

E' da precisare fin da subito che il messaggio mafioso silente costituisce pur sempre una manifestazione del metodo intimidatorio. Occorre, infatti, richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità¹ secondo cui il messaggio intimidatorio può acquisire diverse forme che si pongono in stretta correlazione con il livello raggiunto dalla "cattiva fama" dell'associazione.

La prima forma è rappresentata dall'esplicito e mirato avvertimento mafioso rispetto al quale il timore, già consolidato, funge da rafforzamento della minaccia formulata specificamente. Si pensi, a tal proposito, alla condotta di affiliati che, attraverso la spendita del nome dell'associazione mafiosa di appartenenza, con minaccia o violenza costringano la persona offesa a consegnare denaro o altra utilità facendo esplicito riferimento allo stato di detenzione di alcuni sodali².

La seconda forma di manifestazione del metodo mafioso è caratterizzata da un messaggio intimidatorio avente forma larvata ed indiretta che costituisce un chiaro avvertimento della sussistenza di un interesse dell'associazione verso un comportamento attivo o omissivo del destinatario con implicita richiesta di agire in conformità. Così, la condotta di affiliati che chiedano denaro per l'assistenza di persone detenute non meglio individuate e, senza ricorrere a minacce esplicite, evidenzino il ricorrere di un interesse dell'associazione mafiosa alla consegna del denaro. In tal caso, la condotta della persona offesa è determinata dalla consapevolezza della qualità

* Il presente contributo riproduce la relazione svolta presso la Scuola Superiore della Magistratura, nell'ambito del corso "Indagini e giudizio nei reati di criminalità organizzata", tenutosi a Scandicci, il 5-7 ottobre 2015.

¹ Così, diverse sentenze di legittimità: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21562 del 03/02/2015 ric. Fiorisi e altri; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 17081 del 2015, ric. Bruni e altri; Cass. Sez. 5, sentenza n. 28531 del 2013 ric. Benedetto

² Un esempio concreto relativo a questa tipologia di estrinsecazione del metodo intimidatorio può rinvenirsi nella sentenza della Corte di Cassazione nr. 436/2015, ric. Agresta e altri nella parte in cui viene descritta la cd. vicenda Sinisgalli.

“mafiosa” dei richiedenti e dall’essere costoro organici di un sodalizio criminale di stampo mafioso. Un esempio concreto di tale tipologia di manifestazione si rinviene nella sentenza Cass. Sez 5^a nr. 21562 del 2015, imp. Novembrini ed altri.

La terza ed ultima forma di manifestazione del metodo intimidatorio si sostanzia nell’assenza di messaggio e in una contestuale e correlativa richiesta (implicita e quindi silente) finalizzata ad ottenere una condotta attiva o passiva da parte del destinatario. Tale ultima forma può integrarsi solo nel caso in cui l’associazione abbia raggiunto una tale forza intimidatrice da rendere superfluo l’avvertimento mafioso, sia pure implicito. Al riguardo, si pensi alla condotta della persona offesa sopra considerata che si determini “spontaneamente” alla consegna del denaro per i carcerati a seguito della semplice visita dell’affiliato dell’organizzazione mafiosa (il quale, solo eventualmente, si sia reso responsabile anche delle condotte descritte negli esempi precedenti). Si evidenzia inoltre il caso, ipotizzato da autorevole dottrina³, concernente la semplice partecipazione di un boss mafioso ad una gara di appalto e il conseguente abbandono, per ciò solo, degli altri concorrenti pur interessati all’aggiudicazione.

La mafia silente opera con riferimento alla seconda e terza forma di estrinsecazione del metodo intimidatorio, ossia con riferimento alle modalità larvate o a quelle propriamente dette silenti.

Il tema di cui si tratta è connesso con la controversa natura del reato di cui all’art. 416 bis c.p. ovvero se lo stesso costituisca un reato di pericolo o un delitto a struttura mista con componente di danno consistente proprio nell’estrinsecazione o nella manifestazione obiettiva del metodo intimidatorio. In dottrina e in giurisprudenza si rinvergono sul punto tre tesi.

Secondo un primo indirizzo⁴ la violazione di cui all’art. 416 bis c.p. costituisce una *species* del *genus* del reato associativo di cui all’art. 416 c.p. Secondo tale orientamento, l’elemento specializzante è costituito proprio dal metodo intimidatorio che non deve necessariamente estrinsecarsi poiché deve essere solo rappresentato e voluto (dolo specifico). E’ questa la tesi dei cd. “cerchi concentrici” dove il 416 bis c.p. costituisce il cerchio minore del più ampio cerchio rappresentativo del reato associativo di pericolo previsto e punito dall’art. 416 c.p.⁵.

Il secondo orientamento⁶ ritiene che la formulazione letterale di cui all’art. 416 bis c.p. non permetta di ritenere la fattispecie come reato di pericolo presunto. Infatti, la norma stabilisce che *“l’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si*

³ Vedi DE FRANCESCO, voce “Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso” in *Novissimo Digesto Italiano*.

⁴ Si veda, ad esempio, FIANDACA, “Commento all’art. 1 L. 13/9/1982 n. 646”, in *Legislazione penale*, 1983; nonché NEPPI MODONA, “Il reato di associazione mafiosa”, in *Democrazia e diritto*, 1983; INGROIA, *L’associazione di tipo mafioso*, Milano, 1993.

⁵ Nella recente giurisprudenza di legittimità diverse pronunce affermano che il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. sia un reato di pericolo. Tra queste, Cass. nr. 4305/2012 ric. Caridi e 4304/2012 ric. Romeo, Cass. nr. 3166/2015 ric. Bandiera e altri.

⁶ Si veda, ad esempio, DE FRANCESCO, *Associazione per delinquere e associazione di tipo mafioso*, in *Dig. pen.*, Torino, 1987; SPAGNOLO “L’associazione di tipo mafioso”, 5^o ed, Padova, 1997; DE VERO, *Tutela dell’ordine pubblico e reati associativi*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1993; INSOLERA, *L’associazione per delinquere*, Padova, 1983.

avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva" e quindi prevede che gli affiliati debbano avvalersi del metodo intimidatorio. Quindi il metodo deve manifestarsi, deve concretamente ricorrere ed esteriorizzarsi con modalità obiettivamente riscontrabili. In tale prospettiva, il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. rispetto alla fattispecie di cui all'art. 416 c.p. è raffigurabile con due cerchi che solo parzialmente sono coincidenti avendo l'associazione di stampo mafioso una componente propria (rappresentata dall'avvalimento del metodo intimidatorio) che lo rende anche reato di danno. Il metodo, nella prospettiva qui esaminata, costituisce quindi elemento strutturale e oggettivo della fattispecie di reato e, di conseguenza, deve oggettivamente ricorrere.

Ai due suddetti indirizzi, se ne aggiunge un altro che può definirsi "intermedio" e che, pur facendo salva la natura di reato di pericolo del reato di cui all'art. 416 bis c.p., ritiene che debba comunque ricorrere l'utilizzo della fama o del prestigio criminale di cui gode l'associazione a causa delle pregresse ed inveterate azioni di violenza e minaccia⁷. In altri termini, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., secondo questa tesi, occorre dimostrare che coloro che sono venuti a contatto con gli interessi dell'associazione abbiano avuto contezza e si siano determinati a fare o non fare proprio in considerazione dell'alone intimidatorio che permea di sé la stessa compagine e che impone di fatto dei comportamenti al fine di evitare le conseguenze dannose di un eventuale rifiuto o opposizione alle richieste di esponenti del sodalizio. L'argomento ha indubbe implicazioni di carattere probatorio poiché occorrerà dimostrare che coloro che sono venuti in contatto con gli interessi dell'associazione mafiosa si sono determinati a condotte attive o passive non altrimenti razionalmente spiegabili se non in una prospettiva di timore e di assoggettamento verso gli esponenti del gruppo criminale⁸.

Tutti gli indirizzi sopra riassunti⁹ concordano nel ritenere che, ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 416 bis c.p., non è necessario dimostrare la ricorrenza di reati scopo.

Negli ultimi anni il tema della mafia silente ha impegnato la giurisprudenza della Corte di Cassazione sia con riguardo alle cd. "mafie storiche" (in particolare, la 'ndrangheta e la camorra), sia alle mafie "nuove", comprendendosi in tale dizione le organizzazioni di recente costituzione e anche le mafie straniere.

Con specifico riferimento alle *mafie storiche*, si evidenzia che l'argomento ha riguardato in particolare vicende processuali relative a soggetti ritenuti appartenenti alla 'ndrangheta calabrese ma residenti ed "operativi" in regioni diverse da quella di origine e presenti ora in altre zone del territorio nazionale (le cd. regioni "refrattarie"), ora all'estero. La 'ndrangheta, infatti, ha come proprio modulo di diffusione quella di riprodurre sui territori dove opera le proprie strutture organizzative chiamate "locali".

⁷ Si veda, ad esempio, TURONE, *Il delitto di associazione di tipo mafioso*, Milano, 1995; nonché lo stesso FIANDACA, *Criminalità organizzata e controllo penale*, in *Ind. pen.*, 1991.

⁸ Si veda A. BALSAMO e S. RECCHIONE, [Mafie al nord, L'interpretazione dell'art. 416 bis c.p. e l'efficacia degli strumenti di contrasto](#), in *questa Rivista*, 18 ottobre 2013.

⁹ Per una disamina unitaria dei vari orientamenti, si veda C. VISCONTI, ["Mafie straniere e 'ndrangheta al Nord"](#), in *questa Rivista*, 22 settembre 2014.

A tali strutture, che hanno una specifica componente personale e territoriale, si accompagnano le cd. *'ndrine*, concetto più sfumato che concerne ora l'appartenenza alla medesima famiglia di sangue, ora la provenienza geografica da un determinato comune calabrese. La *'ndrina* può operare all'interno di un locale di *'ndrangheta* oppure, se non incorporata nel locale, deve "rendere conto" delle proprie attività non solo al locale di origine insediato in Calabria, ma anche a quello del territorio dove in concreto si trova ad operare.

I processi alla *'ndrangheta* che negli ultimi anni hanno riguardato la predetta associazione insediata nei cd. territori refrattari portano il nome delle rispettive operazioni investigative (così, in particolare *Minotauro* e *Albachiara* sulla *'ndrangheta* Piemontese, *Infinito* sulla *'ndrangheta* insediata in Milano, *Maglio* e *La svolta* su quella ligure) e alcuni di essi sono stati definiti con sentenza passata in giudicato. Nei menzionati processi il tema della mafia silente è emerso ed affrontato poiché ricorreva la situazione fattuale di seguito descritta: dai dati processuali è risultata dimostrata la dislocazione sul territorio di diversi "locali" di *'ndrangheta*; più specificatamente è risultata pacifica e probatoriamente cristallizzata (attraverso operazioni di intercettazione di conversazioni/comunicazioni e le provalazioni di collaboratori di giustizia) la presenza di gemmazioni, filiazioni, articolazioni della *'ndrangheta* calabrese in Piemonte, Lombardia e Liguria.

Orbene, la prima verifica da compiere è quella di accertare se la mera «delocalizzazione» di una struttura appartenente ad una mafia storica implichi di per sé sola l'esteriorizzazione del metodo mafioso. In breve: occorre domandarsi se il dato organizzativo della "dislocazione" sia sufficiente ad integrare la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. pur se, nella specifica articolazione territoriale, non risulti ricorrente e pienamente dimostrata l'estrinsecazione del metodo mafioso nelle tre forme sopra indicate.

Si noti che "dislocazione" non vuol dire assenza di relazioni con le strutture della *'ndrangheta* insediate in Calabria. Infatti, la struttura criminale "delocalizzata", cellula della mafia storica (così, ad esempio, il *locale* del basso Piemonte, trattato nell'operazione *Albachiara*) è risultata strettamente collegata con le componenti "centralizzate" della *'ndrangheta* presenti in Calabria (la cd. "*casa madre*", rappresentata dal cd. "*locale originario*" o "*locale fonte*" calabrese e dalle strutture di vertice dell'organizzazione, sempre insediate in Calabria, denominate "Provincia" e "Crimine").

Alla suddetta situazione organizzativa, si è aggiunta quella del «*locale*» insediato in territori diversi da quelli originari che, oltre ad essere in relazione organizzativa con la "casa madre", è risultato altresì collegato sotto l'aspetto organizzativo ad altri locali insediati nel medesimo territorio per i quali, in concreto, il metodo intimidatorio si è estrinsecato in maniera diretta con specifici atti di violenza (tale situazione ricorre in particolare nei processi *Minotauro* ed *Infinito*).

Il tema della mafia silente nei processi sopra indicati ha riguardato la possibilità di integrazione dell'art. 416 bis c.p. in applicazione di una sorta di "osmosi". In altri termini, ci si domanda se il metodo intimidatorio che si estrinsechi nei territori dove sono insediate le strutture "centralizzate" della *'ndrangheta* o in alcuno dei locali collegati o

“confederati” possa estendersi anche alle singole strutture (e quindi ai singoli imputati) per le quali – in concreto – lo stesso metodo non è stato concretamente accertato.

L’argomento implica una preliminare valutazione del tema dell’unitarietà dell’organizzazione di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta a livello nazionale (e anche internazionale). L’unitarietà, infatti, costituisce l’elemento fondamentale da cui inevitabilmente deriva quel fenomeno che sopra abbiamo indicato come di “osmosi” dell’estrinsecazione del metodo intimidatorio¹⁰.

La ‘ndrangheta quale tipica organizzazione di stampo mafioso è stata introdotta nel testo dell’art. 416 bis comma 3 c.p. nel 2010. L’art. 6, comma 2 del d.l. 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, nella L. 31 marzo 2010, n. 50 ha, infatti, inserito il termine ‘ndrangheta nel testo della fattispecie così tipizzandola nel novero delle c.d. “mafie storiche”. E’ interessante richiamare i testi delle relazioni che hanno accompagnato la novella legislativa poiché da essi può desumersi la prospettiva volta a comprendere l’organizzazione criminale calabrese in una prospettiva sostanzialmente unitaria.

Nella relazione introduttiva alla legge di conversione del decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4 (pag. 3) si legge che: “[...] l’articolo 6 introduce un’altra modifica all’articolo 1 della legge n. 575 del 1965 e all’articolo 416-bis del codice penale (associazioni di tipo mafioso anche straniere) che si rendono necessarie per adeguarne il contenuto alle attuali differenti forme di criminalità organizzata esistenti nel Mezzogiorno d’Italia, con particolare riferimento a quelle della regione Calabria. Le novelle sono volte, pertanto, a ribadire la volontà dello Stato di identificare l’associazione malavitosa denominata «‘ndrangheta» tra i fenomeni associativi descritti all’articolo 416-bis del codice penale, consentendo, quindi, all’autorità giudiziaria di punire severamente anche gli appartenenti a quella che oggi è unanimemente riconosciuta come la più ricca, potente e pericolosa delle organizzazioni mafiose [...]”.

Nella relazione sul decreto legge predisposta dall’ufficio massimario presso la Corte di Cassazione (relatore dr. Antonio Balsamo) si legge, tra l’altro, quanto segue: “L’introduzione del termine ‘ndrangheta nell’art. 416 bis c.p. e nell’art. 1 della l. n. 575 del 1965 esprime [...] l’esplicito riconoscimento da parte del legislatore dell’esistenza di una organizzazione di tipo mafioso, così denominata, avente caratteristiche proprie e di rilievo non inferiore alla mafia siciliana ed alla camorra [...] Negli anni passati, diverse importanti sentenze hanno affermato il collegamento tra le articolazioni locali di una stessa ‘provincia’, intesa in senso geografico e non amministrativo (la ‘provincia’ jonica in particolare) ovvero delle diverse ‘ndrine che operano su un territorio omogeneo, descrivendo tale collegamento in termini di federazione, ma la questione fondamentale dell’unitarietà dell’organizzazione nel suo complesso, e dell’esistenza di eventuali organi di vertice dotati di una certa stabilità, è ancora tutta da approfondire in sede giudiziaria [...]”.

¹⁰ L’unitarietà dell’associazione richiama alla memoria le osservazioni di autorevole dottrina che applica ai fenomeni associativi la cd. teoria dell’organizzazione e della relazione funzionale tra la compagine e il singolo affiliato. Si veda, sul punto, S. ALEO, “Sistema penale e criminalità organizzata. Le figure delittuose associative”, Milano, 1999; nonché dello stesso autore “Causalità complessità e funzione penale. Per un’analisi funzionalistica dei problemi della responsabilità penale”, Giuffrè, 2009 e “Delitti associativi e criminalità organizzata. I contributi della teoria dell’organizzazione” in *Rassegna Penitenziaria e criminologica*, nr. 3, 2012.

Dunque, appare chiara la prospettiva d'azione che ha determinato il legislatore ad inserire nel corpo dell'art. 416 bis c.p. il termine *'ndrangheta*: riconoscere il carattere unitario dell'associazione delinquenziale e far sì che la giurisprudenza, a sua volta, recepisca l'indicata caratteristica del sodalizio.

Non a caso infatti nella relazione del massimario della Corte di Cassazione si legge: “[...] *La modifica inserita nell'ultimo comma dell'art. 416 bis c.p., con l'espresso riferimento alla 'ndrangheta, può quindi assolvere ad una funzione di 'interpretazione autentica' della nozione giuridica di associazione di tipo mafioso, per impedirne, anche in futuro, ogni applicazione arbitrariamente riduttiva*”.

La nozione di unitarietà della *'ndrangheta*, a seguito della modifica legislativa, ha trovato riscontro in molteplici ordinanze e sentenze, di merito e di legittimità. Tra le sentenze di merito, merita particolare menzione quella pronunciata in sede di giudizio abbreviato dal GUP presso il Tribunale di Reggio Calabria, nell'operazione *Crimine* (sent. 106 del 2012). Il giudice nella parte motiva infatti scrive: *“Le plurime e chiarissime emergenze probatorie di questo processo [...] in stretto raccordo con le straordinariamente convergenti acquisizioni delle indagini parallele Minotauro (DDA di Torino) ed Infinito (DDA di Milano) conducono inequivocabilmente (e, potrebbe dirsi, inesorabilmente) nel senso della affermazione della **tendenziale unitarietà della organizzazione criminale di stampo mafioso denominata 'ndrangheta**, pur nella persistente autonomia delle singole articolazioni territoriali, in un modernissimo e difficile equilibrio tra centralismo delle regole e dei rituali e decentramento delle ordinarie attività illecite. Sicché può senz'altro dirsi che gli elementi raccolti nel presente procedimento penale possono realmente costituire la base per un primo vero processo contro l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta nel suo complesso, indistintamente dalle cosche di appartenenza dei singoli soggetti indagati*”.

Sullo stesso tema dell'unitarietà si segnala, inoltre, quella resa dal Tribunale di Imperia (sent. nr. 877 del 2014, Marcianò e altri) nell'operazione denominata *“La Svolta”*, ove nella parte motiva si afferma: *“[...] la nuova interpretazione si fonda sul recente riconoscimento della natura unitaria della 'ndrangheta che ha trovato conferme nel procedimento scaturito dall'indagine CRIMINE della DDA di Reggio Calabria e nei paralleli procedimenti avviati dalle DDA di Milano (Infinito) e di Torino (Minotauro), culminati con gli arresti del 2010-2011, da cui emerge un modello organizzativo «unitario» (**'ndrangheta come unica associazione di stampo mafioso**) in antitesi al modello frazionato (ogni cosca come autonoma associazione) recepito dalla pregressa giurisprudenza [...]”*.

Come anticipato, anche nella recente giurisprudenza della Corte di Cassazione viene riconosciuta la peculiare natura unitaria della *'ndrangheta*.

Infatti, nella sentenza nr. 436/2015 della Corte di Cassazione, 2^a Sez., Agresta e altri, pronunciata nell'ambito dell'operazione *Minotauro*, il Supremo Collegio ritiene che l'associazione piemontese, ritenuta entità sostanzialmente unitaria¹¹, abbia concreta capacità di intimidazione per un duplice ordine di motivi. Da un lato, risulta derivata dall'originaria filiazione e presenta un perdurante legame con la *'ndrangheta*

¹¹ La Corte di Cassazione nella sentenza afferma l'esistenza di *“legami fra i vari locali di cui in imputazione (al punto da postularne la riconducibilità ad un'entità sostanzialmente unitaria) e la casa madre reggina”*.

storicamente insediata nella provincia di Reggio Calabria (di cui ha mantenuto modalità organizzative e comportamenti mafiosi). Dall'altro, rileva la Corte che la capacità di intimidazione non è solo quella derivata dalla casa madre, poiché tale capacità nel procedimento "Minotauro" ha avuto modo di manifestarsi in via autonoma con concreti e specifici episodi, verificatisi in territorio piemontese. La Corte, infatti, riconosce che alcuni degli affiliati inseriti in determinati "locali", al fine di assumere il controllo economico di attività economiche e commettere delitti (sovente estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti), si sono concretamente avvalsi della forza di intimidazione che promana dalle associazioni mafiose con conseguente assoggettamento delle vittime ed omertà intravista nel rifiuto di collaborazione con gli inquirenti.

Dunque, secondo la Corte, il metodo intimidatorio si è esteriorizzato (pur se posto in essere da esponenti di alcuni locali, così Cuorgnè, Volpiano, etc.) realizzando nella comunità piemontese le condizioni di assoggettamento e di omertà. Di conseguenza, il Supremo Collegio ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dai giudici di merito anche nei confronti degli affiliati organici di alcuni locali (così, locale di Moncalieri, locale di San Giusto Canavese, locale di Rivoli, etc.) per i quali il metodo intimidatorio non si era obiettivamente manifestato.

Nella sentenza di cui si discute, la Corte di Cassazione, pur ribadendo che il metodo intimidatorio nel processo "Minotauro" si sia oggettivamente manifestato, fornisce anche una definizione della cd. "mafia silente" nei seguenti termini: «...meglio sarebbe ridefinire la nozione di cd. mafia silente non già come associazione criminale aliena dal cd. metodo mafioso o solo potenzialmente disposta a farvi ricorso, bensì come sodalizio che tale metodo adopera in modo silente, cioè senza ricorrere a forme eclatanti (come omicidi e attentati di tipo stragistico), ma avvalendosi di quella forma di intimidazione – per certi aspetti ancora più temibile – che deriva dal non detto, dall'accennato, dal sussurrato, dall'evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere...»

Il medesimo concetto di unitarietà dell'associazione emerge ancor più chiaramente dalla sentenza nr. 3166/2015 della Corte di Cassazione, Sez. 5[^], provvedimento nel quale il Supremo collegio conferma la pronuncia di condanna nei confronti degli appartenenti al locale di 'ndrangheta del "basso Piemonte" (cd. operazione *Albachiara*).

La Corte, nella sentenza in esame, preliminarmente evidenzia come entrambe le sentenze di merito abbiano riconosciuto l'esistenza di una struttura criminale riconducibile al tipo normativo 'ndrangheta e che diversi imputati nel processo hanno ammesso di appartenervi (così, Pronestì, Maiuolo, Guzzetta, Gariuolo, Diliberto Monella Stefano, Diliberto Monella Luigi). Il contrasto su cui la Corte focalizza l'attenzione – ovvero quello concernente la mera potenzialità o l'attualità della forza incriminatrice – viene affrontato partendo dalla dicotomia presente nella realtà fenomenica mediante cui la criminalità organizzata ha modo di manifestarsi. Tale realtà presenta, da un lato, strutture criminali autonome ed originali, che tuttavia possono fare ricorso allo stesso *modus operandi* criminale, proprio delle mafie c.d. storiche, quindi facendo ricorso alla forza dell'intimidazione che promana dalle forme criminali associative. Dall'altro, spesso le compagini associative criminali non risultano connotate dall'autonomia ed originalità costitutiva, risultando invece articolazioni della tradizionale organizzazione

mafiosa *“in stretto rapporto di dipendenza o, comunque, in collegamento funzionale con la casa madre”*.

Il distinguo rileva, perché ad avviso della Corte nel primo caso – compagine criminale autonoma ed indipendente – si rende necessario l’accertamento in concreto dei presupposti costitutivi della fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p., essendo necessario appurare come l’organizzazione si sia proposta nell’ambiente circostante, venendo così a determinare quel clima di soggezione ed omertà, generato dalla manifestazione all’esterno del metodo mafioso.

Diversa è invece l’ipotesi in cui la nuova compagine associativa, lungi dall’essere geneticamente autonoma e priva di legami con compagini associative “storiche”, risulti un’articolazione o una “gemmazione” dell’organizzazione mafiosa radicata storicamente nelle regioni che tradizionalmente ne hanno visto la genesi: *“la mafia, e più specificamente la ‘ndrangheta che di essa è, certamente, l’espressione di maggiore pericolosità, ha ormai travalicato i limiti dell’area geografica di origine, per diffondersi, con proprie articolazioni o ramificazioni, in contesti geografici un tempo ritenuti refrattari od insensibili al condizionamento mafioso”*.

E prosegue: *“ora pretendere che in presenza di una simile caratterizzazione delinquenziale, con confondibile marchio di origine, sia necessaria la prova della capacità intimidatrice o della condizione di assoggettamento od omertà è, certamente un fuor d’opera. Ed infatti, l’immagine di una ‘ndrangheta cui possa inerire un metodo “non mafioso” rappresenterebbe un ossimoro, proprio in quanto il sistema mafioso costituisce l’in sé della ‘ndrangheta, mentre l’impatto oppressivo sull’ambiente circostante è assicurato dalla fama conseguita nel tempo da questa stessa consorte. Il baricentro della prova deve, allora, spostarsi sui caratteri precipui della formazione associativa e, soprattutto, sul collegamento esistente – se esistente – con l’organizzazione di base”*.

Afferma dunque la Corte di Cassazione la natura unitaria della ‘ndrangheta. Il Supremo Collegio, infatti, osserva che *“alla luce di recenti acquisizioni investigative e giudiziarie” non esistono “distinte ed autonome espressioni ‘ndranghetiste, posto che la ‘ndrangheta è fenomeno criminale unitario, articolato in diramazioni territoriali, intese locali, dotate di sostanziale autonomia operativa, pur se collegate e coordinate da una struttura centralizzata [...]”*.

Di conseguenza, dall’argomentare della Corte di Cassazione si desume che, una volta raggiunta la prova dei connotati distintivi della ‘ndrangheta e del collegamento con la casa madre, la nuova formazione associativa sia già in sé pericolosa per l’ordine pubblico, indipendentemente dalla manifestazione di forza intimidatrice nel contesto ambientale in cui è radicata. Sotto l’aspetto soggettivo la Corte di Cassazione rileva, con una venatura di ironia, che gli imputati *“erano, di certo, ben consapevoli di non aderire ad un circolo ricreativo o ad un’associazione no profit [...]”* e quindi sono *“stati giustamente chiamati a rispondere del reato di cui all’art. 416 bis cod. pen.”*.

Alla luce dell’insegnamento della Corte, onere dell’accusa sarà quello di dimostrare che tra la struttura “delocalizzata” e la ‘ndrangheta reggina vi sia una relazione di collegamento che renda la prima una diretta promanazione dell’altra.

Da segnalare, infine, che la Corte nella sentenza in esame, richiami le pronunce di legittimità nr. 4305/2012, Caridi e nr. 4304/2012, Romeo ed affermi di condividere

quanto ivi statuito, riproponendo integralmente quanto in esse affermato: *“questa Corte ritiene configurabile il reato associativo in presenza di una mafia silente purché l’organizzazione sul territorio, la distinzione di ruoli, i rituali di affiliazione, il livello organizzativo e programmatico raggiunto, lascino concretamente presagire, come nella fattispecie in esame, la prossima realizzazione di reati fine dell’associazione, concretando la presenza del “marchio” (‘ndrangheta), in una sorta di franchising tra “province” e “locali” che consente di ritenere sussistente il pericolo presunto per l’ordine pubblico che costituisce la ratio del reato di cui all’art. 416 bis c.p.”.*

Da quanto sopra affermato, appare evidente che la Corte di Cassazione abbia utilizzato il concetto di mafia silente in relazione ad una situazione fattuale parzialmente diversa rispetto a quelle sopra commentate ed indicate nelle forme di esteriorizzazione larvata o di assenza di messaggio. Infatti, nei confronti degli appartenenti al locale del basso Piemonte¹² e di alcuni dei singoli locali piemontesi (ovvero per i locali per i quali il metodo mafioso non si è estrinsecato) il fenomeno di osmosi del metodo intimidatorio avviene sulla base del semplice collegamento strutturale o organizzativo con altre strutture della ‘ndrangheta “centralizzate” o “dislocate sul territorio” per le quali, invece, il metodo si concretamente è manifestato.

La medesima elaborazione concettuale si rinviene in altra vicenda giudiziaria relativa alla costituzione dei locali di ‘ndrangheta lombardi nella cd. operazione *Infinito* (cfr. Cass. pen. Sez. 6[^], ud. 05/06/2014 dep. 09/07/2014, n. 30059 e Cass. pen. Sez. 2[^], ud. 26/05/2015 dep. 09/09/2015, n. 36447).

Le pronunce della Cassazione nel processo sopra indicato affermano in primo luogo che *“[...] le numerose “locali” istituite presso diversi comuni delle province lombarde, ognuna delle quali avente una propria tendenziale autonomia funzionale, si fossero, per così dire, consorziate ovvero confederate tra loro all’interno di una più ampia struttura, detta “Lombardia”, cui erano state assegnate funzioni di coordinamento tra le singoli “locali” e di unitaria rappresentanza delle stesse verso l’esterno [...]”.* Le pronunce, in secondo luogo, evidenziano come *“le vicende criminali di quel raggruppamento di più “cellule”, appunto la “Lombardia”, fossero state qualificate da una costante tensione con gli affiliati all’organizzazione-madre calabrese, vivendo situazioni di acceso contrasto con coloro che, dalla regione del Sud, avevano sperato di poter dirigere le iniziative delinquenziali degli appartenenti ai gruppi nordici, laddove questi ultimi, pur nel rispetto dovuto a chi di quelle regole associative era stato il fondatore, avevano alla fine acquisito una propria autonomia decisionale ed operativa [...]”.* Quindi, anche in questo caso e come nel processo *Minotauro*, risultano probatoriamente dimostrati collegamenti organizzativi tra i locali insediati sul territorio lombardo, tra di loro

¹² Occorre comunque segnalare che la Corte di Cassazione menziona in punto esteriorizzazione del metodo intimidatorio, un chiaro segnale dell’*alone di diffusa intimidazione* desumibile, come riconosciuto anche dal giudice di secondo grado, dall’episodio qualificato in sentenza come dissidio intercorso tra i consiglieri comunali Caridi e Bellotti: tale vicenda viene considerata in tutta la sua rilevanza non tanto come fatto in sé, ma per l’incomprensibile reazione che l’episodio ha suscitato in De Marte, collega di partito di Bellotti. Nel dipanarsi di tale vicenda il giudice di merito di secondo grado ed anche il giudice di legittimità coglie *“l’esistenza di quella forza intimidatrice che il vincolo associativo produsse nei consociati o, quanto meno, sui politici locali di origine calabrese”.*

consorziate o confederate e quindi caratterizzate da unitarietà. Tale vincolo strutturale, secondo la Corte, giustifica l'estensione, anche qui quasi per osmosi, del metodo intimidatorio manifestatosi solo per alcune singole strutture "locali". Tuttavia, si sottolinea che a differenza del processo *Minotauro*, la 'ndrangheta lombarda emersa nel processo *Infinito*, pur rimanendo fortemente collegata dal punto di vista organizzativo, presentava istanze autonomiste (o "secessioniste") rispetto alle strutture "centralizzate" insediate in Calabria.

Anche in questo contesto, la condanna, divenuta definitiva, ha riguardato anche affiliati alla 'ndrangheta lombarda inseriti in alcuni "locali" (così il locale di Bresso e Canzo) per i quali il metodo intimidatorio non si era esteriorizzato: la riscontrata unitarietà e l'autonomia funzionale ha permesso di estendere loro le manifestazioni del metodo intimidatorio (dirette e alcune volte larvate e quindi silenti) riconducibili a soggetti affiliati inseriti in altri "locali" confederati e quindi unitari.

In altra vicenda processuale, connessa con quella definita *Minotauro*, la Corte di Cassazione ha ulteriormente specificato ed elaborato i concetti di "mafia silente" e di collegamento organizzativo tra strutture delinquenziali 'ndranghetistiche nella loro sostanziale unitarietà.

Intendiamo riferirci ai provvedimenti pronunciati nell'ambito della cd. operazione "*Colpo di Coda*"¹³ nei quali erano portati all'attenzione del Supremo Collegio l'effettuazione di una "colletta" da parte degli affiliati non ristretti a favore di quelli detenuti nel processo *Minotauro* (in particolare a favore degli appartenenti al locale di Chivasso e di Moncalieri), la costituzione di un nuovo locale di 'ndrangheta (quello di Livorno Ferraris) e la ricorrenza di fatti dimostrativi dell'estrinsecazione del metodo intimidatorio e del controllo del territorio¹⁴.

La Corte, nelle suddette sentenze, rileva che le associazioni di stampo mafioso, come la 'ndrangheta, presentano una caratteristica tipica: a causa della fama acquistata mediante atti di violenza o di minaccia a danno di chiunque ne ostacoli l'attività, sono in grado di incutere timore per la loro stessa esistenza. Le pregresse attività criminali, infatti, presuppongono uno spessore qualitativo, territoriale, mediatico tale da conferire una capacità promozionale all'espansione del timore, dell'assoggettamento e dell'omertà nella collettività originaria calabrese ed in tutte le altre in cui l'associazione abbia deciso di radicarsi e di agire.

L'azione del sodalizio "delocalizzato", sempre secondo la Corte, è finalizzata alla realizzazione del programma finale e di un programma intermedio, identificato quest'ultimo nell'intenzione di ricorrere alla forza del vincolo associativo, ove il messaggio – fondato sulla fama – non abbia dato i previsti risultati di adeguamento degli altrui comportamenti (così, in particolare, sent. nr. 35997/2013, ric. Caglioti).

¹³ In particolare, si vedano le sentenze Corte di Cassazione, Sez. 5^a, nr. 35997/2013, 28531/2013, 35998/2013, 28332/2013, 28337/2013, 28091/2013 e 35999/2013.

¹⁴ La vicenda "*Colpo di Coda*" è caratterizzata anche da altro aspetto di carattere storico. Infatti, nell'ambito di tale processo è stata acquisita la sentenza nr. 11 del 1934 pronunciata dalla Corte di Assise di Reggio Calabria nella quale compare letteralmente il termine *ndranghata*, scritto senza apice, nella quale vengono condannati i genitori e i nonni di alcuni degli imputati delle operazioni *Minotauro* e *Colpo di Coda*.

Inoltre, secondo la Corte (cfr. sent. 28531/2013, ric. Benedetto Massimo) costituisce programma intermedio anche l'aspetto organizzativo costituito dall'autotutela associativa rispetto all'azione repressiva dello Stato: la cd. «colletta in denaro» a favore di altri affiliati detenuti costituisce aspetto sintomatico di appartenenza al sodalizio se non giustificata da altra dimostrata causale diversa dalla spiegazione di appartenenza alla 'ndrangheta sostenuta dall'accusa.

La partecipazione alla colletta, secondo la Corte, *“comporta la qualificata probabilità che”* l'indagato che vi partecipa *“collegato ad altre persone di origine calabrese, a loro volta collegate con l'associazione criminosa 'ndrangheta, partecipi a una consorteria delinquenziale, che ha mutuato 'il metodo mafioso da stili comportamentali in uso a clan operanti in altre aree geografiche' (sez. 5, n. 19141 del 13/2/06, rv. 234403) e per cui l'utilizzazione della forza intimidatoria non sia ricollegabile a una specifica, attuale condotta violenta o minacciosa degli associati, ma a una situazione creata da una pregressa, vigente, attuale carica intimidatrice dell'associazione madre [...]”*.

La Corte, nelle pronunce esaminate, critica l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il metodo mafioso deve necessariamente prendere i connotati di esteriorizzazione se le articolazioni delocalizzate si inseriscono ed agiscono in un contesto sociale diverso, non originario, alieno a soggiacere alla subcultura mafiosa, al rifiuto verso l'ordine e la legalità, in cui non sia rinvenibile l'humus in cui alligna e prolifera la devianza mafiosa. L'indirizzo che ritiene irrinunciabile la prova di una condotta positiva dei sodali dai chiari sintomi di mafiosità, empiricamente percepibili e il suo prevalere, secondo la Corte, *“porrebbe problemi interpretativi dall'esito necessariamente incerto in sede giudiziaria, quali la ricostruzione e il rilievo da attribuire alle condizioni socio-culturali dei territori e delle popolazioni autoctone, i criteri di misurazione della resistenza locale al metodo mafioso, la possibilità che, all'esito della misurazione della permeabilità del territorio alla cattiva fama dell'associazione di cui gli emigranti appaiano esponenti, tali condizioni siano idonee a supplire ad un deficit di sintomi di mafiosità empiricamente percepibili, la variabilità della rilevanza penale di medesimi comportamenti nei diversi territori dell'Italia costituzionalmente unita, ma economicamente e culturalmente frazionata [...]”* (cfr. in particolare, sent. nr. 28531/2013, ric. Benedetto Massimo, già cit.).

Sempre nell'ambito della stessa vicenda, appare rilevante altra pronuncia del Supremo Collegio nella parte in cui afferma che le strutture *“delocalizzate”* sono articolazioni della 'ndrangheta calabrese che, tuttavia, hanno acquisito autonomia rispetto ad essa e che hanno conseguito nell'ambiente in cui operano un'effettiva capacità di intimidazione *“anche se non ancora estrinsecata nelle commissione di reati fine e anche se non ancora in pieno percepita nell'area geografica operativa, risultando evidente che l'organizzazione avesse in progetto proprio la realizzazione di reati fine”* (così, sent. 28091/2015, ric. Maiolo M. Tonino).

Da notare che nella pronuncia in disamina il predicato di unitarietà è connesso con quello di autonomia della struttura e anche con l'estrinsecazione, pur se non ancora pienamente percepita sul territorio, della capacità intimidatoria. Emerge quindi il tema del cd. *“principio o dell'inizio dell'avvalimento”* del metodo intimidatorio che secondo il Supremo Collegio è da solo sufficiente ad integrare la violazione della disposizione di cui all'art. 416 bis c.p.

Appare interessante notare che il connotato di unitarietà risulta di recente affermato dalla Corte di Cassazione anche in relazione ai locali insediati in Calabria. Nella sentenza nr. 18491/2013, ric. Vadalà, avente ad oggetto l'esistenza di locali nella zona jonica e reggina della Provincia di Reggio Calabria, il Supremo Collegio ritiene accertata, in quanto fatto notorio, la natura unitaria della 'ndrangheta e ritiene che l'intimidazione ed il conseguente insorgere nei terzi di quella situazione di soggezione possa derivare anche soltanto dalla conoscenza della pericolosità del sodalizio di stampo mafioso.

In altre pronunce della Suprema Corte, la caratteristica unitaria dei locali della 'ndrangheta piemontese emersi nell'operazione *Minotauro* viene invece sottoposta a critica o, comunque, ritenuta meritevole di approfondimento in punto motivazione delle pronunce giudiziarie di merito.

Così, nella sentenza nr. 14582/2014, Cass. Sez. 5[^], ric. D'Onofrio + 1¹⁵ la Corte, dopo aver rilevato sul punto il difetto e la lacunosità della motivazione della pronuncia della Corte territoriale, conclude per la non ravvisabilità del metodo mafioso quando questo non sia stato percepito o quanto meno non risulti obiettivamente percepibile da una pluralità di soggetti posti paritariamente in condizione di avvertirne il peso. Aggiunge la Corte che dalla lettura degli atti emergono certamente fatti connotati da mafiosità, ma occorre valutare nel disposto giudizio di rinvio se tali fenomeni criminali si inquadrino in un contesto associativo organizzato sul territorio piemontese e quindi siano riferibili (anche) ai ricorrenti. Al riguardo, nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione ritiene che il collegamento tra locali piemontesi, come descritto dalla Corte di Appello piemontese, sia «*di taglio generale*» e che debba invece essere dimostrato e provato che i fatti criminosi accertati siano il risultato di una «*strategia condivisa*» e quindi riferibili soggettivamente anche ai ricorrenti il cui inserimento nelle strutture della 'ndrangheta subalpina, anche dal Supremo Collegio, non è posto in discussione.

Nella medesima sentenza si rinviene anche una critica alla nozione di "mafia silente": secondo il Supremo Collegio si tratta di concezioni «*di taglio politico-sociologico, non sempre mutuabili in ambito giuridico*»; ciò in quanto il metodo mafioso è elemento strutturale della fattispecie attenendo all'elemento materiale del reato. Di qui, l'annullamento della sentenza con rinvio¹⁶ ad altra sezione della Corte territoriale affinché, ove possibile, potessero colmarsi le indicate lacune motivazionali.

In termini parzialmente analoghi, altra sentenza della Corte di Cassazione avente ad oggetto il caso del cd. *locale di Salassa* altrimenti chiamato "Bastarda" poiché era stato

¹⁵ La vicenda sottoposta all'esame della Corte scaturiva dall'attività investigativa svolta dalla Procura presso il Tribunale di Reggio Calabria all'esito della quale gli atti afferenti gli imputati Cataldo Carmelo, D'Onofrio Francesco, Tamburi Francesco, Catalano Giovanni, Zangrà Rocco e Catalano Giuseppe (successivamente deceduto) venivano trasmessi per competenza territoriale alla Procura di Torino. D'Onofrio e Tamburi richiedevano il giudizio abbreviato e, dopo la separazione della loro posizione dalle altre, venivano giudicati con tale rito dal GUP Torino in data 27.10.2011 (sentenza di Appello emessa in data 30.11.2012), mentre Cataldo, Zangrà' e Catalano Giovanni venivano giudicati con rito ordinario dal Tribunale Torino con sentenza del 18.12.2012 (sentenza di Appello resa in data 16.7.2014).

¹⁶ Anche in tale vicenda il Procuratore Generale aveva richiesto l'annullamento con rinvio negli stessi termini poi sostenuti in motivazione dal collegio.

aperto in assenza delle prescritte autorizzazioni provenienti dalle strutture “centralizzate” della ‘ndrangheta calabrese. Nella sentenza Cass. Sez. 1[^], nr. 13635 del 28/03/2012, ric. Versaci, la Corte sembra non condividere (o comunque tende a sminuire) il tema dell’unitarietà dell’associazione criminale di cui si discute. Secondo la Corte, che nell’occasione valutava i gravi indizi posti a fondamento della misura cautelare, il metodo intimidatorio deve realizzarsi in modo che sia percepibile anche in quei territori non autoctoni e quindi deve manifestarsi come strumento di soggezione e di perseguimento dei fini illeciti associativi. Il Supremo Collegio nella pronuncia in esame non ritiene “*necessaria una sorta di validazione del metodo mafioso dalla casa madre, per cui se una diramazione non è riconosciuta dalla casa madre o dalle filiali ufficiali non è mafia*”; l’importante è che i metodi della struttura delocalizzata siano percepiti all’esterno come tali indipendentemente dalla circostanza che la compagine faccia parte della rete mafiosa ufficiale o ufficiosa. Non ha quindi alcun rilievo come si colloca la compagine mafiosa in quella di origine e che venga da questa riconosciuta: essenziale è che venga percepita come tale all’esterno. Anche le vicende della “*Bastarda*” rientrano nella più generale operazione denominata “*Minotauro*”, ma la peculiarità nel caso di specie dei rapporti tra struttura delocalizzata e strutture centralizzate permettono di considerare la pronuncia come eccezione ai principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nelle altre pronunce cautelari aventi ad oggetto l’intera operazione investigativa.

Di recente, infine, la Sez. 6[^] della Corte di Cassazione, nella sentenza nr. 39112/2015, ric. Cataldo e altri¹⁷, è tornata sul tema della mafia silente e dell’unitarietà dei locali di ‘ndrangheta piemontesi emersi nell’operazione *Minotauro*.

Nella pronuncia, depositata lo scorso 23.09.2015, il Supremo Collegio affronta il tema dell’esteriorizzazione del metodo intimidatorio ed afferma che la capacità intimidatrice della compagine criminale deve essere attuale, effettiva e deve avere necessariamente un riscontro esterno: invero, il metodo intimidatorio, ai fini dell’integrazione della fattispecie, deve esteriorizzarsi e concretarsi in atti specifici, riferibili ad uno o più soggetti poiché richiesto dalla norma che utilizza il termine «avvalersi».

Secondo la Corte, l’esteriorizzazione del metodo è necessaria ed incontrovertibile anche in presenza di strutture delocalizzate, salvo che queste siano in rapporto di stretta dipendenza con la *casa madre*.

Se, invece, la struttura delocalizzata, pur mantenendo rapporti di collegamento con la casa madre, ha assunto autonomia e ha assunto un’indipendenza costitutiva che realizza una realtà associativa del tutto distinta, il metodo intimidatorio deve estrinsecarsi. Il collegio, quindi, non condivide la tesi dell’unitarietà dei locali piemontesi, pur ritenendo che tra questi ricorrano profili di elevata collaborazione, tutti sottostanti alla medesima logica criminale e caratterizzati da comuni correlazioni strutturali con la realtà di provenienza. La Corte ritiene che tali aspetti, comunque, non conferiscano unitarietà ai diversi locali: ogni struttura “delocalizzata”, secondo il

¹⁷ Vedi quanto osservato sub nota 14.

Supremo Collegio, «faceva storia a sé ed andava isolatamente considerata nell'ottica volta alla configurazione del reato contestato».

Tuttavia, la Corte di Cassazione perviene ugualmente alla conferma del giudizio di condanna per Cataldo ed afferma che, pur in assenza dei requisiti attestanti la confederazione o l'unitarietà, ricorra l'esteriorizzazione del metodo per quanto concerne specificamente il «locale di Siderno». Segnatamente, al locale di Siderno a Torino, di cui il ricorrente faceva sicuramente parte, secondo il Supremo Collegio *“grazie al ruolo assunto dal Catalano Giuseppe, era riconosciuta una posizione di assoluto rilievo nell'assetto complessivo dei rapporti tra le locali attratte al territorio di interesse. [...] Muovendo da tale presupposto, ecco che sul piano logico, il compimento da parte di altre locali, di concreti atti tipici di espressione del metodo mafioso non può che essere destinato a riverberarsi anche sulle connotazioni afferenti le modalità di insediamento del locale di Siderno all'interno del territorio di riferimento, per forza di cose posto in essere in termini non distonici rispetto a quelli propri delle altre locali”*. Nel sottolineare che *“l'uso del metodo mafioso non può trovare dimostrazione esclusivamente tramite la allegazione di concreti atti di violenza”*, la Corte rimarca la circostanza che il metodo intimidatorio può essere desunto anche dall'attività poste in essere dalle altre strutture territoriali quando, *“come nella specie, si tratta di attività realizzata in concorso con altre locali, rispetto alle quali è incontroversa [...] l'esteriorizzazione del metodo mafioso”*.

Tali circostanze, nella valutazione della Corte, pur non sufficienti a conferire unitarietà alle diverse strutture 'ndranghettistiche, hanno corroborato l'estensibilità anche al ricorrente Cataldo delle manifestazioni del riscontrato metodo intimidatorio. Orbene, la sentenza qui commentata, pur criticando la ritenuta unitarietà, finisce per riconoscere al locale di Siderno operativo in Torino un ruolo di coordinamento che, a sommosso avviso di chi scrive, depone per l'esistenza di una relazione organizzativa tra le strutture che in qualche modo le unifica e plasma¹⁸.

Del tema della mafia silente, infine, nel corso del 2015 si è occupato anche il primo Presidente della Corte di Cassazione (dr. Santacroce). Chiamato a pronunciarsi sulla necessità di rimettere la questione dell'estrinsecazione del metodo intimidatorio all'attenzione delle Sezioni Unite, in data 28.04.2015 ha evidenziato l'assenza del potenziale contrasto poiché nelle sentenze ritenute esplicative del contrasto in realtà poteva desumersi il seguente principio condiviso: *“l'integrazione della fattispecie di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare, per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti (così, tra le altre Sez. 1 nr. 25242 del 16.05.2011, Rv.*

¹⁸ La stessa sentenza ritiene invece che debba annullarsi la condanna pronunciata nei confronti di Zangrà Rocco, del locale del basso Piemonte (vicenda ALBACHIARA), ritenendo che la Corte territoriale dovrà nuovamente motivare più analiticamente sulla già citata vicenda Caridi-DeMarte-Bellotti che costituisce un fatto potenzialmente foriero di rilievo rispetto all'estrinsecazione del metodo intimidatorio riferibile all'intero locale e quindi anche al ricorrente.

250704)”¹⁹. Da evidenziare che il Presidente Santacroce riconosce che il delitto di cui all’art. 416 bis c.p. abbia natura di reato di pericolo, ma che, comunque, la forza di assoggettamento del gruppo debba essere, pur nella sua potenzialità, percepita all’esterno.

Interessante notare quanto argomentato nelle pronunce successive all’ordinanza del pres.te Santacroce. La Corte di Cassazione con le sentenze nr. 1483/2015 e 1484/2015 (ric. Nesci e Albanese), depositate in data 6.8.2015, preso atto del provvedimento reso dal Pres.te Santacroce, ha ritenuto che: «*l’integrazione della fattispecie di associazione di associazione di tipo mafioso implica che un sodalizio criminale sia in grado di sprigionare , per il solo fatto della sua esistenza, una capacità di intimidazione non soltanto potenziale, ma attuale, effettiva ed obiettivamente riscontrabile, capace di piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con i suoi componenti nella specifica area territoriale di operatività [...] e quindi (implica) la proiezione verso l’esterno di un’effettiva forza intimidatrice tale di indurre una condizione di assoggettamento e di omertà nei consociati*».

Tuttavia, negli stessi provvedimenti, subito dopo le frasi suddette, si legge: “[...] questa Corte ha anche affermato che, in mancanza della prova di specifici atti di intimidazione e di violenza, la forza intimidatrice può essere desunta sia da circostanze obiettive, atte a dimostrare la capacità dell’associazione di incutere timore, sia dalla generale percezione che la collettività abbia della efficienza del gruppo criminale che, per la sua fama negativa e per la capacità di lanciare avvertimenti, anche simbolici ed indiretti, si sia accreditata come un centro di potere malavitoso temibile ed effettivo”.

Quindi, viene nuovamente riaffermato il tema della *mafia silente* nella parte in cui il Supremo Collegio ritiene che il metodo intimidatorio sia ricorrente nelle circostanze obiettive che indicano che l’associazione incute timore oppure, cumulativamente ma anche alternativamente, nella **generale percezione della efficienza del gruppo criminale**.

Dunque, torna la tripartizione delle forme di manifestazione del metodo intimidatorio (alle due esplicative della cd. *mafia silente* si aggiunge quella relativa agli specifici atti di intimidazione e violenza) che accreditano l’associazione come centro di potere malavitoso temibile ed effettivo.

Di conseguenza, nella fattispecie portata all’attenzione della Corte di Cassazione relativa all’accertamento ed operatività dei locali di Singen, Rielasingen, Ravensburg ed Engen, “*dislocati ed operativi*” in Germania ed in relazione di collegamento con la “*casa madre*” in Calabria, la riscontrata mera esistenza di una struttura organizzativa criminale

¹⁹ Il potenziale conflitto era stato palesato dalle ordinanze di rimessione nr. 15807 e 15808 del 25.03.2015 e 16.04.2015 pronunciate dalla Seconda Sezione. Nelle sentenze menzionate dal Presidente e indicate nelle ordinanze di rimessione in effetti non possono cogliersi sicuri profili di divergenza poiché in esse il panorama giurisprudenziale complessivamente considerato sembra infatti convergere nell’affermazione del principio affermato. Tuttavia, si osserva che le sentenze portate all’attenzione del Presidente e quindi esaminate non rappresentano in effetti le pronunce dalle quali potrebbe emergere un ipotetico conflitto (si pensi, ad esempio, alla pronuncia nr. 28531/2013, ric. Benedetto Massimo, sopra ricordata e non menzionata nelle ordinanze di rimessione e nell’ordinanza a firma del pres.te Santacroce).

storica come la 'ndrangheta è da sola sufficiente a determinare *“la generale percezione della efficienza del gruppo criminale”*.

L'argomento della mafia silente e dell'unitarietà dell'organizzazione mafiosa, tuttavia, non ricorre esclusivamente nella giurisprudenza relativa alla presenza delle mafie nel nord Italia e quindi nelle cd. regioni *“refrattarie”*, ma anche con riferimento alle mafie presenti nei territori di origine.

Così, con riferimento al *«clan dei casalesi»* (notissima associazione mafiosa che però non può definirsi *“storica”* come la mafia, la 'ndrangheta e la camorra), la Cassazione (Sez. 5[^], 21 giugno 2013, n. 38964, ric. Nobis e altri) dopo aver riconosciuto la provata esistenza dell'organizzazione criminale denominata *“Clan dei Casalesi e della sua articolazione facente capo a Setola Giuseppe”*, afferma che *“il metodo mafioso dell'avvalersi della forza intimidatoria, una volta che abbia creato una dimensione territoriale non si manifesta necessariamente con contingenti atti di delinquenza comune (i reati fine, diretti alla coercizione, alla limitazione delle libertà economica e produttiva), ma è ricostruibile con elementi fattuali, che, anche se non illeciti, sono funzionali alla realizzazione di un indispensabile programma strumentale, realizzazione che riceve quindi spinta non da specifici atti promozionali di paura, assoggettamento, omertà, ma dalla cattiva fama conquistata in precedenza dall'associazione”*. Secondo la pronuncia in esame, ricorre l'ipotesi di *“messaggio mafioso silente”* quando la *“utilizzo della forza intimidatoria non è ricollegabile ad una specifica, attuale condotta degli associati e di chi agisce nel suo ambito ma a una situazione, creata da una pregressa, vigente, attuale carica intimidatrice dell'associazione, che, in virtù delle promozioni di assoggettamento e di omertà, non ha più bisogno di ricorrere a specifici comportamenti di violenza e minaccia”*. Anche in questo caso, come per i processi *Minotauro*, *Albachiara* e *Infinito*, il presupposto fattuale dell'argomentare del Supremo Collegio è rappresentato dall'unitarietà dell'organizzazione *“Clan dei casalesi”* di cui il gruppo facente capo all'indicato Setola costituisce un'articolazione territoriale.

In altra pronuncia, la Corte di Cassazione si è occupata dell'esistenza cd. *“locale di Soverato”* insediato in Calabria ed ha annullato la decisione del Tribunale del Riesame di Catanzaro che aveva invece riconosciuto la partecipazione dell'imputato ad una associazione mafiosa. Il Supremo Collegio, in tal caso, indica come vizio della sentenza il fatto che l'organo giudicante non avesse *“indicato l'esistenza di legami organici e di appartenenza tra questo nuovo gruppo e l'organizzazione denominata 'ndrangheta, né l'intervento dell'approvazione dei suoi vertici alla costituzione di una cosca in Soverato”* (così, Cass., Sez. 1[^], 10 ottobre 2013 n. 43900, Sica).

Aggiunge, inoltre, la stessa sentenza che *“non emerge, nemmeno a livello indiziario, [...] alcun approfondimento sulla tematica relativa al modo di agire e di rapportarsi della nuova presunta cosca rispetto al contesto economico e sociale della zona [...]. In altri termini, sulla base di quanto riportato nell'ordinanza genetica ed in quella del tribunale, l'organismo cui avrebbe aderito [...] l'indagato potrebbe essere costituito da un'associazione malavitosa che, per quanto armata e solita far ricorso a metodi violenti, ben poteva essere priva degli specifici connotati per poterla definire di stampo mafioso, perché priva delle strutture organizzative e non proiettarsi all'esterno secondo il tipico operato della mafia o di altre organizzazioni similari, capaci di imporre un clima di omertà ed intimidazione nell'ambito territoriale di influenza. Del resto sul punto non*

risultano nemmeno richiamate precedenti pronunce giudiziarie, che abbiano già accertato in Soverato l'esistenza e l'operato di una cosca di 'ndrangheta".

In altri termini, ciò che mancava nella vicenda portata all'attenzione della Corte era la dimostrazione del collegamento della struttura associativa di Soverato con l'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta. Se tale relazione fosse stata provata, l'entità associativa avrebbe potuto essere considerata un'articolazione dell'unitaria associazione mafiosa 'ndrangheta e quindi integrata la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p. In assenza di tale legame, la ricorrenza di atti specifici di violenza e minaccia deve aver determinato il clima di assoggettamento tipico del metodo intimidatorio: il loro compimento, in assenza dell'ingenerarsi dell'assoggettamento e/o della dimostrazione del legame con l'associazione madre, integra il ricorrere di una mera associazione a delinquere.

Oltre a quanto finora esposto, meritano un accenno alcune vicende portate all'attenzione della Corte di Cassazione e relative al manifestarsi sul territorio nazionale delle cd. mafie straniere e delle mafie nuove ovvero a quei fenomeni associativi organizzati diversi dalle mafie storiche.

Iniziando l'esame dalla *mafia nigeriana* e in particolare dai gruppi «Black Axe» e gli «Eiye», la Corte di Cassazione (Sez. 1^a nr. 16353/2015, imp. Efoghere e altri) evidenzia come nella città di Torino, all'epoca dei fatti di causa, operavano due clan costituiti da almeno 100 adepti ciascuno, quello degli EIYE e quello dei BLACK AXE, gruppi organizzati di origine tribale tra loro contrapposti. Detti gruppi, ormai vietati nella patria di origine, erano stati riprodotti in Italia con fini di predominio territoriale e solidarietà criminale, gerarchicamente organizzati e militarmente strutturati anche sulla base di riti simbolici di iniziazione, con ruoli dinamici ricoperti dai sodali che avevano dato la loro disponibilità al perseguimento dei fini criminosi del sodalizio di appartenenza.

Il giudice di legittimità nella sentenza sopra indicata evidenzia come i due gruppi *"non intendevano certo estendere le loro influenze ai cittadini italiani, ma semplicemente nell'ambito della comunità nigeriana"* e sottolinea come *"tali profili non inficiano le regole interpretative accreditate dalla giurisprudenza di legittimità, giacché, in relazione alle loro comunità, i gruppi perseguivano forme di dominio territoriale e la loro implementazione numerica"*.

Il Supremo Collegio, inoltre, afferma la ricorrenza del metodo caratterizzato dal sistematico ricorso all'intimidazione ed alla capacità di imporre ai sodali e fuori dal gruppo un atteggiamento omertoso²⁰.

Osserva la Corte come *"risultano acquisiti i dati di fatto che consentono di ritenere provato che i due gruppi dedotti in giudizio siano caratterizzati dagli elementi qualificanti del*

²⁰ La Corte a tal proposito ricorda: i diversi episodi criminosi caratterizzati da minaccia e violenza (ritorsioni ovvero violente reazioni vendicative); necessità di ottenere la "protezione" di una delle associazioni per non soccombere: il prevalere di un gruppo sull'altro comportava l'aggiudicazione del controllo delle persone su ogni aspetto della loro attività quotidiana; le testimonianze dove si indicano le violenze degli uni contro gli altri non denunciate ma rivelate soltanto successivamente, soltanto quando di esse si sono occupati attivamente i CC. ovvero quando occorreva per rifuggire dalle conseguenze del proprio operato all'interno del gruppo di appartenenza.

reato associativo contestato e questo per la loro struttura in uno con le relative modalità operative. Con logico argomentare il giudici di merito hanno ritenuto provato, dalle testimonianze acquisite e richiamate in premessa, nonché dai numerosi episodi delittuosi dei quali è ricco il processo, la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, la condizione di assoggettamento ed omertà che ne consegue, il controllo da parte dei consociati dei comportamenti quotidiani dei sodali del proprio gruppo e del gruppo avversario, il tutto attraverso la consumazione di delitti finalizzati agli intenti comuni, in particolare diretti a conservare, rappresentare all'esterno e rafforzare l'imposto predominio socio-territoriale (ambientale) e, con ciò, la vitalità dell'associazione stessa".

Dunque, nel caso dei gruppi degli EIYE e dei BLACK AXE insediati ed operativi a Torino il metodo intimidatorio si è estrinsecato pur se limitatamente allo specifico contesto della comunità nigeriana.

In altra vicenda processuale, il Supremo Collegio si è occupato della cd. *mafia ucraina* insediata in Emilia Romagna²¹ (cfr. Cass. Sez. 6^a nr. 3519/2012, ric. Pavliv Andry ed altri). Nell'occasione la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che il metodo intimidatorio è da intendersi: «*dal lato attivo come utilizzazione da parte degli associati della intimidazione nascente dal vincolo associativo e dal lato passivo per la condizione di assoggettamento ed omertà, che costituiscono l'effetto e la conseguenza per il singolo sia all'esterno che all'interno dell'associazione*».

Si noti che, oltre ai requisiti della forma associativa (stabilità, divisione dei compiti, esistenza di una cassa comune), nella vicenda in esame ha assunto particolare rilievo nell'economia della motivazione la tendenza del sodalizio ad espandere la zona territoriale di influenza con correlativi contrasti violenti con altri gruppi stranieri per la difesa del territorio, nonché il collegamento con un gruppo operante in Ucraina.

Anche in tale vicenda il metodo intimidatorio è integrato dalle minacce di morte non solo alle vittime delle estorsioni, ma anche ai familiari residenti in Ucraina, dall'assenza di denunce circa le tangenti pagate dalle persone offese, con correlative testimonianze volte ad escludere, falsamente, qualsiasi dazione di denaro.

In altra pronuncia, avente ad oggetto la cd. *mafia cinese* insediata in Toscana²², la Corte di Cassazione ha ribadito "la natura di reato di pericolo del reato di cui all'art. 416 bis c.p. [...] non consente l'ipotizzabilità del tentativo" ed ha sottolineato che «*..l'avvalersi del metodo della forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo integra un elemento essenziale della fattispecie, il quale va accertato in concreto e non può rimanere un dato meramente intenzionale, come nel reato tentato [...]*» (cfr. Cass. Sez. 6^a nr. 4294/2015, imp. Chen Yong ed altri). Nella fattispecie, dunque, gli imputati sono stati assolti per il reato di cui all'art.

²¹ In particolare, il processo scaturiva da indagini di p.g. avviate a seguito di notizie circa l'esistenza di una organizzazione criminale, composta da Ucraini, dedita ad estorcere danaro agli autisti ucraini di minibus facenti la spola tra la città di Rimini e l'Ucraina per il trasporto di passeggeri e di cose.

²² In particolare, il procedimento riguardava l'esistenza di un'associazione delinquenziale costituita da cittadini cinesi residenti nella città di Prato ed originari della regione di Fujian (Prc) dedita alla commissione di gravi delitti quali usura, estorsione, sequestro di persona a scopo estorsivo commessi al fine di assoggettare al proprio controllo tutte le attività illecite condotte nell'ambito della comunità cinese della città di Prato

416 bis c.p. poiché non si è ritenuto provato che “[...] nel concreto atteggiarsi del sodalizio criminale potessero rinvenirsi i caratteri dell’associazione mafiosa, non essendo il gruppo criminale riuscito a stabilire all’interno della comunità etnica di riferimento un clima di omertà ed intimidazione diffusa, grazie anche all’azione di contrasto delle Forze dell’Ordine”.

L’analisi delle predette pronunce relative alla mafia nigeriana, ucraina e cinese porta a ritenere che nella giurisprudenza di legittimità con riferimento alle mafie straniere si presta particolare attenzione all’estrinsecazione del metodo intimidatorio non essendo cristallizzata o sufficientemente diffusa la fama o il prestigio criminale dei gruppi che risultano prevalentemente confinati nelle rispettive comunità nazionali di riferimento.

Con riguardo alle cd. “mafie nuove” preme ricordare l’operazione denominata «Roma Capitale». Nelle sentenze nr. 24535 e 24536 pronunciate dalla 6^a Sez. in data 10.04.2015, la Corte di Cassazione, dopo aver ribadito che non necessariamente il metodo mafioso costituisca una peculiarità esclusiva delle grandi organizzazioni mafiose tradizionali o storiche, rileva l’esistenza di mafie piccole e/o nuove “che pure possono essere riportate al modello di stampo mafioso solo per la metodologia che adottano”²³. Secondo il Supremo Collegio, la connotazione mafiosa di un’associazione inerisce al modo di esplicarsi dell’attività criminosa e non già al luogo di origine del fenomeno criminale e di conseguenza **non assume un rilievo decisivo** la circostanza di fatto che, sia pure a fini strategici, il sodalizio possa avere dei collegamenti con quelle che potrebbero definirsi “case madri”, quali la mafia, la camorra e la ‘ndrangheta.

Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “[...] la connotazione tipica dell’associazione ex art. 416-bis c.p. va dunque ricercata nella metodologia di tipo mafioso e cioè nell’intenzionalità di usare la forza intimidatrice e ciò che da essa, direttamente o indirettamente, ne consegue. Perché la stessa si delinei “è sufficiente il mostrare di volersi avvalere, il tentare di avvalersi di tale metodologia. Assoggettamento ed omertà sono le conseguenze prevedibili e possibili dell’uso di tale forza intimidatrice, indicano l’obiettivo che l’associazione tende a realizzare, costituiscono un possibile posterius non un prius logico o cronologico”. Non per nulla il legislatore ha parlato di assoggettamento o di omertà che dall’uso della forza intimidatrice “deriva” e non che “ne è derivata” (Sez. 6, n. 11204 del 10/06/1989, dep. 22/08/1989, cit.).

Dunque, trattandosi di mafie nuove o di piccole dimensioni, la Corte di Cassazione ritiene che comunque debba dimostrarsi la ricorrenza di un’omertà diffusa, anche se non generale. Al riguardo, il Giudice di legittimità afferma che affinché sussista “la condizione dell’omertà, non è affatto necessaria una generalizzata e sostanziale adesione alla subcultura mafiosa, né una situazione di così generale terrore da impedire qualsiasi atto di ribellione e qualsiasi reazione morale alla condizione di succubanza, ma basta che il rifiuto a collaborare con gli organi dello Stato sia sufficientemente diffuso, anche se non generale; che tale atteggiamento sia dovuto alla paura non tanto di danni all’integrità della propria persona, ma anche solo alla attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti; che sussista la diffusa convinzione che la collaborazione con l’autorità giudiziaria - denunciando il

²³ Per una prima analisi delle due sentenze, si veda anche VISCONTI, [A Roma una mafia c’è. E si vede...](#), in questa Rivista, 15 giugno 2015.

singolo che compie l'attività intimidatoria - non impedirà che si abbiano ritorsioni dannose per la ramificazione dell'associazione, la sua efficienza, la sussistenza di altri soggetti non identificabili e forniti di un potere sufficiente per danneggiare chi ha osato contrapporsi".

Il metodo mafioso nell'indagine "Roma capitale" si manifesta su due piani che risultano connessi tra di loro. Si legge, infatti, nelle motivazioni della Cassazione che ricorrono: "sicuri 'indici' del metodo mafioso praticato dall'organizzazione oggi in esame, i numerosi elementi di fatto su richiamati e specificamente posti in luce dai Giudici di merito, tanto sul versante delle caratteristiche 'interne' del sodalizio, che del modo di agire e di 'rappresentarsi' all'esterno, in perfetta sintonia, del resto, con gli obiettivi ed i metodi operativi enunciati dal Carminati nel "manifesto programmatico" dell'associazione. Si è già visto, infatti, che quest'ultima si è avvalsa di una capacità di intimidazione già collaudata nei settori criminali più 'tradizionali', per esportarne poi gli stessi metodi, in forme più raffinate, nei nuovi campi di elezione amministrativi ed economico-imprenditoriali, dove, più che ricorrere all'uso diretto della violenza o della minaccia, ha sfruttato tutte le possibilità offertegli dal richiamo ad una consolidata 'fama criminale', senza tuttavia rinunciare al disvelamento, se necessario, delle tipiche forme di manifestazione della sua natura".

Orbene, in considerazione degli approdi giurisprudenziali sopra riassunti e relativi alle pronunce di legittimità inerenti le mafie "storiche" insediate nel nord Italia, le mafie straniere e le nuove mafie pare potersi concludere che il metodo intimidatorio debba sicuramente estrinsecarsi per tutte le suddette associazioni in una delle tre forme sopra descritte.

Tuttavia, per quanto concerne in particolare le *mafie storiche* insediate in zone diverse da quelle di origine, l'avvalersi del metodo intimidatorio richiesto dalla formulazione letterale dell'art. 416 bis c.p. può interpretarsi nel seguente modo: l'esteriorizzazione del metodo consiste nel far propri, esportare e condividere moduli, canoni e stilemi della storica e "famigerata" organizzazione mafiosa.

Infatti, il particolare atteggiarsi del fenomeno associativo (che coniuga "fama criminale" e "delocalizzazione" delle articolazioni sul territorio in relazione di collegamento con la casa madre) presuppone la ricorrenza di un accordo illecito tra consociati i quali, in tal modo, "si avvalgono" oggettivamente del metodo mafioso che esplica l'intera ed unitaria associazione.

L'indicato accordo si manifesta ed esteriorizza nel momento stesso in cui risulta accertata e probatoriamente dimostrata l'esistenza della filiale criminale ed è da solo sufficiente ad integrare il reato se la filiazione territoriale è in rapporto di collegamento con altre strutture delocalizzate o centralizzate nelle quali il metodo si sia esteriorizzato (anche in passato) in una o più forme di cui sopra si è trattato.

In altri termini, l'articolazione dislocata nei territori refrattari costituisce una partizione dell'unitaria organizzazione: essa, lungi dal mutuare un metodo che appartiene ad altre e diverse compagini, risulta portatrice dello stesso metodo costitutivo della "casa madre". Alla predetta articolazione, quindi, deve estendersi la manifestazione del metodo che si sia esteriorizzata in altre strutture dell'unitaria associazione con la quale la filiale, priva di esteriorizzazione del metodo, sia fattualmente e organicamente collegata.